

8

Studi di caso - 1



**Lavori in
corsa**
30 anni CEDAW
XXX Anniversario
della Convenzione per l'Eliminazione
delle Discriminazioni contro le Donne

La CEDAW in India

La questione della disabilità

Adesione e riserve

L'India ha ratificato la Convenzione per l'eliminazione delle discriminazioni contro le donne nel Luglio 1993 ma non ha mai firmato il Protocollo Opzionale. Ad oggi l'India ha presentato il rapporto iniziale nel 2000 e il secondo e terzo rapporto nel 2007.

Per quanto riguarda le dichiarazioni:

- rispetto all'articolo 5 (a) (*eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche discriminatorie verso le donne*) e 16 (1) (*eguaglianza tra donne e uomini all'interno del matrimonio*) l'India ha dichiarato che assicurerà quanto previsto in conformità con la sua politica di non interferenza negli affari persoli di tutte le comunità senza l'iniziativa e il consenso di queste ultime;
- rispetto all'articolo 16 (2) (*matrimoni tra i minori*), l'India ha dichiarato che, sebbene condivida pienamente il principio dell'obbligatorietà della registrazione dei matrimoni, questa non è praticabile in un paese grande come l'India, con al suo interno una varietà di costumi, religioni e livelli di alfabetizzazione.

Per quanto riguarda le riserve:

- l'India ha dichiarato che non si considera obbligato al rispetto dell'art. 29 (1) (*obbligo dell'arbitraggio in caso di dispute irrisolte tra gli stati firmatar).*

A proposito della difficoltà dello Stato indiano di entrare nel merito delle relazioni familiari e dei rapporti tra uomini e donne nell'ambito del matrimonio, va segnalato che è di quest'anno una sentenza della Corte Suprema indiana che riconosce il diritto della suocera ad aggredire con violenza, anche fisica, la nuora che non ottempera in maniera adeguata ai suoi doveri di moglie.

Dal 1993 ad oggi lo Stato indiano ha comunque fatto significativi passi in avanti per la promozione dei diritti delle donne, ma le disabili in particolare sono rimaste finora escluse da ogni politica e misura, restando invisibili ed emarginate. È esemplificativo il fatto che l'ultimo rapporto CEDAW presentato dall'India nel 2007 non contenga alcuna informazione sulle donne portatrici di handicap.

Per questo vogliamo evidenziare il lavoro svolto dall'Associazione per le Donne Disabili (AWWD); un'organizzazione no-profit di donne disabili che lavora per l'*empowerment* e l'integrazione socio-economica di ragazze e donne affette da ogni tipo di disabilità. L'associazione, fondata nel 2002 da Kuhu Dhas, una donna con problemi motori per via della poliomielite, opera nel West Bengal sia in ambito rurale (nel villaggio di Subhi a nord di Calcutta) che urbano (nella città di Calcutta). AWWD implementa programmi di capacity building, riabilitazione fisico-mentale, sensibilizzazione, *networking* con altre organizzazioni femminili e *advocacy* per promuovere pari diritti e opportunità per e con le donne disabili (AWWD è partner di Fondazione Pangea onlus in India).

AWWD è stata la prima organizzazione ad intraprendere un intenso lavoro di lobby e *advocacy* tra le organizzazioni femminili (di donne disabili e non) e le istituzioni per includere all'interno della CEDAW la tutela dei diritti delle donne affette da invalidità. A tal fine, nel corso del 2009, AWWD ha organizzato una serie di consultazioni e incontri con la National Women's Alliance (una rete indiana di donne dell'associazionismo e di altre realtà pubbliche e private che coordina l'elaborazione del Rapporto Ombra in India) per sensibilizzare le organizzazioni riunite in questa rete sulle discriminazioni subite dalle donne con

disabilità. Inoltre ha elaborato un documento di analisi sulla situazione delle donne diversamente abili nell'ambito della disciplina della CEDAW, attraverso il quale si propone una lettura della Convenzione dal punto di vista delle donne disabili, per mettere in luce tutte le criticità e le debolezze della Convenzione in materia.

Di seguito riportiamo, a titolo esemplificativo, l'analisi degli articoli 1, 5, 11, condotta da AWWDD, nonché una serie di raccomandazioni, scaturite dalla revisione critica dell'intero Trattato, affinché le donne disabili possano godere pienamente dei diritti previsti dalla Convenzione.

Articolo 1 – Discriminazione

Nel Preambolo della Convenzione si riconosce esplicitamente “il persistere di gravi discriminazioni contro le donne” e si sottolinea come “tali discriminazioni violino i principi della parità dei diritti e del rispetto della dignità umana”. Come definisce l'articolo 1 della Convenzione per “discriminazione contro le donne” s'intende qualsiasi distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso.

Oltre a riconoscere che le pratiche discriminatorie nei confronti delle donne sono sostanzialmente legate al sesso, bisogna sottolineare che si tratta di una questione culturale piuttosto che biologica e, di conseguenza, sarebbe opportuno ampliare la definizione del concetto “discriminazione” ed includervi altri tipi di distinzione ed esclusione. In quest'ottica diventa fondamentale, per esempio, comprendere nell'articolo la discriminazione sessuale nei confronti delle donne disabili, considerate ancora troppo spesso come “asessuate”.

Inoltre, l'articolo in questione, richiamandosi ai principi di uguaglianza tra uomo e donna e di libertà sostanziale in ambito politico, sociale, culturale e civile, si limita a definire la discriminazione sulla base del sesso, lasciando intendere implicitamente che tutte le donne sono uguali. L'articolo non riconosce le discriminazioni tra donne dovute alla disabilità e non lascia spazio al principio di uguaglianza tra donna disabile e normodotata. Con il passare del tempo diventa sempre più necessario superare la ristrettezza dell'articolo (che costituisce tra l'altro la base dell'intero documento) e ampliare la definizione di discriminazione, riconoscendo il fatto che le donne non sono tutte uguali e che è necessario garantire l'uguaglianza tra le donne così come tra uomo e donna.

Articolo 5 – Pregiudizi e stereotipi sessuali

Che cosa s'intende per pregiudizi e stereotipi sessuali? Sono legati solo alla maternità? L'educazione familiare deve comprendere solo il riconoscimento della responsabilità comune di uomini e donne nell'allevamento e nella crescita dei figli? Come considerare gli stereotipi legati alle donne con disabilità, tra cui – il più comune – che siano persone asessuate? Come tener conto delle donne che, per le loro condizioni fisiche, non possono avere figli? Come considerare le bambine colpite da disabilità mentali o da autismo e come affrontare gli stereotipi connessi alla loro situazione? Come poter creare un ponte tra lo Stato e la famiglia e quale dovrebbe essere il meccanismo di supporto per la famiglia per combattere tali stereotipi e pregiudizi? L'articolo 5 non sembra rispondere a tutte queste domande! Inoltre esso circoscrive il ruolo sociale delle donne alla riproduzione e alla maternità e la responsabilità condivisa a cui fa riferimento è limitata esclusivamente a supportare le donne nello svolgimento di tale funzione. L'articolo non fa alcun riferimento alle donne con disabilità e ai pregiudizi legati alla loro condizione, né tantomeno indica cosa possano fare lo Stato e la famiglia per reagire sui pregiudizi ai danni di una donna la cui maternità venga compromessa da una qualunque forma di disabilità.

Articolo 11 – Lavoro

Ad ogni punto di quest'articolo bisognerebbe prevedere un riferimento esplicito alle donne disabili.

Il punto b dell'articolo prevede che vengano utilizzati gli stessi criteri di selezione nell'accesso al lavoro per tutti/e, senza riconoscere invece la necessità di prevedere criteri specifici per le donne con disabilità, per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Dovrebbero essere adottate specifiche misure per tutelare le donne con disabilità da qualsiasi atteggiamento discriminatorio, compreso il licenziamento per motivi legati alla loro condizione fisica.

Le donne con handicap dovrebbero essere protette attraverso politiche di discriminazione positiva, riservando loro delle quote negli impieghi pubblici e privati.

Dovrebbero essere previsti corsi di formazione professionale specifici per le donne con disabilità, e opportunità

di lavoro da casa per coloro che hanno serie difficoltà di movimento.

In sintesi, lo Stato dovrebbe assumersi la responsabilità di creare le condizioni affinché le donne disabili siano individui economicamente produttivi all'interno della società.

Conclusioni e Raccomandazioni

La CEDAW, un documento senza dubbio forte ed estremamente innovatore, presenta diverse "crepe" se si analizza dal punto di vista delle donne disabili, a causa della sua definizione limitata e limitante di "discriminazione contro le donne". Se consideriamo il contesto storico mondiale in cui è stato elaborato, si trattava di un periodo di grande fervore per i movimenti femministi in cui le donne erano uscite di casa e lottavano per i loro diritti civili e politici. Il sistema sociale di quel tempo non garantiva gli stessi spazi, diritti e dignità alle donne rispetto agli uomini. La priorità del momento era quindi di adottare una convenzione a livello internazionale per eliminare le discriminazioni che le donne subivano rispetto agli uomini. Il fondamento della convenzione era dunque costituito dal principio di uguaglianza e della parità dei diritti tra i due sessi.

Dopo molti anni, possiamo dire che i tempi sono cambiati ma per le donne i cambiamenti sono stati pochi. La discriminazione nei loro confronti è una questione strutturale e culturale, è legata alla natura patriarcale della nostra società. L'uguaglianza tra donne e uomini non è ancora stata raggiunta, per cui la Convenzione resta tuttora estremamente attuale e necessaria, ma è fondamentale cambiare il modo di considerare le discriminazioni verso la popolazione femminile. Le donne non sono tutte uguali e le discriminazioni che subiscono non sono agite solo dagli uomini (basti pensare alle discriminazioni all'interno dello stesso universo femminile per motivi legati alla casta, alla classe, alla religione ecc.). Consideriamo per esempio una donna dalit e affetta da disabilità: all'interno della CEDAW non ci sono disposizioni che consentano di tutelare la donna da questa triplice discriminazione (legata alla sua appartenenza di genere, di casta e alla disabilità). Nessun articolo sulla partecipazione, la salute, l'educazione cita il problema dell'accessibilità a tali diritti per le donne e le ragazze con disabilità. L'articolo sul matrimonio non menziona i diritti sessuali e riproduttivi

delle donne disabili; l'articolo sul lavoro non prevede misure specifiche, come quote e riserve, per le persone disabili; l'articolo sulla composizione del comitato CEDAW non prevede la partecipazione delle donne disabili come membri del comitato; l'articolo sulla presentazione di un rapporto periodico sullo stato di implementazione della Convenzione non richiede esplicitamente di includere la situazione delle donne con disabilità.

Date queste considerazioni, riteniamo interessante divulgare le raccomandazioni che AWWD propone per includere i diritti delle donne disabili all'interno della CEDAW:

1. Cambiare la definizione di discriminazione e includervi altre forme, tra cui quella legata alla disabilità, non esplicitamente previste dalla Convenzione. Sostenere il principio di uguaglianza tra donne e uomini è necessario ma non sufficiente, bisogna garantire una piena uguaglianza anche all'interno dello stesso universo femminile.
2. Tener conto, all'interno della popolazione femminile, delle specificità e dei bisogni delle donne con disabilità in quanto rappresentano un gruppo vulnerabile in tutte le società.
3. Prevedere l'adozione di specifiche misure per favorire l'educazione, la salute, il matrimonio, la vita familiare e la partecipazione alla vita sociale e politica delle donne con disabilità.
4. Prevedere un articolo aggiuntivo per garantire alle donne disabili l'accesso alle cure mediche, ai supporti ortopedici e alle terapie riabilitative.
5. Includere nell'articolo n.10 sul diritto all'educazione una menzione specifica sull'accesso all'istruzione per le donne disabili.
6. Prevedere un articolo aggiuntivo sulla responsabilità della famiglia e dello stato nell'affrontare le esigenze specifiche delle donne con disabilità perché possano godere pienamente dei loro diritti.
7. Riconoscere pari diritti e opportunità alle donne con disabilità nelle questioni legate alle procedure legali, matrimonio, eredità, adozione e custodia.
8. Includere all'interno dell'articolo dedicato al lavoro, un riferimento specifico alla necessità di promuovere l'inserimento lavorativo per le donne affette da handicap, garantendo loro pari opportunità in termini di

accesso all'occupazione, sicurezza sociale e formazione professionale appropriata.

9. Prevedere un nuovo articolo per garantire cure e servizi per la riabilitazione e la mobilità di donne e ragazze con disabilità, inclusi apparecchi e supporti ortopedici. L'articolo dovrebbe citare inoltre la necessità di avere più personale medico femminile che si occupi di mobilità e supporti ortopedici per donne e ragazze invalide.
10. Prevedere delle quote riservate a donne con disabilità all'interno del comitato CEDAW.
11. Includere informazioni sulla situazione delle donne disabili nei report quadriennali da sottoporre al Comitato della Cedaw.